

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2738 del 05/08/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA G.P.E. GENERALE POLISTIROLO ESPANSO S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA di "PRODUZIONE MANUFATTI DI POLISTIROLO, COMMERCIO AL MINUTO DI MANUFATTI DI POLISTIROLO ESPANSO, SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBIcato IN COMUNE DI SARMATO (PC), VIA EMILIA PIACENTINA, 20.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2746 del 03/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque AGOSTO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA G.P.E. GENERALE POLISTIROLO ESPANSO S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA DI "PRODUZIONE MANUFATTI DI POLISTIROLO, COMMERCIO AL MINUTO DI MANUFATTI DI POLISTIROLO ESPANSO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI SARMATO (PC), VIA EMILIA PIACENTINA, 20.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

- istanza della Ditta G.P.E. Generale Polistirolo Espanso S.r.l. trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Sarmato, con nota PEC del 08.01.2016, prot. n. 110 (prot. Arpae n. 51 del 11.01.2016), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione manufatti di polistirolo, commercio al minuto di manufatti di polistirolo espanso" svolta nello stabilimento sito in Comune di Sarmato via Emilia Piacentina, 20;
- documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Sarmato con nota 13/04/2016 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° 4922);

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata:

- per acquisire l'autorizzazione AUA ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. La ditta era già stata precedentemente autorizzata alle emissioni in atmosfera con Determinazione Dirigenziale n. 2256 del 30.10.2002;
- per acquisire l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

PRESO ATTO che:

- lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali deriva dal raffreddamento degli stampi e dal concentrato osmotico;
- lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura era stato autorizzato dal Comune di Sarmato con atto del 30/08/2012, n° 5715;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del Servizio Territoriale di Arpae nodo di Piacenza del 18.02.2016 (prot. PGPC 1436/2016), con cui la suddetta Agenzia ha trasmesso parere favorevole secondo determinate prescrizioni;
- parere igienico sanitario pervenuto in data 08.03.2016 (prot. Arpae n. 2263), con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha comunicato di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre;
- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Sarmato in merito allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura espresso con note del 05/02/2016, prot. n° 921 (acquisita agli atti di ARPAE il 10/02/2016 con prot. n° PGPC/2016/1072), e del 22/03/2016, prot. n° 2484 (acquisita agli atti di ARPAE il 22/03/2016 con prot. n° PGPC/2016/2817). Per quanto riguarda l'impatto acustico, il parere fornito con le succitate note è stato integrato con nota del 22/7/2016 prot. n. 5543 (prot. Arpae n. 7853 in pari data) con la quale si dichiara di non avere nulla da eccepire sulla valutazione di impatto acustico della Ditta in parola;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta G.P.E. Generale Polistirolo Espanso S.r.l. per l'attività "produzione manufatti di polistirolo, commercio al minuto di manufatti di polistirolo espanso" svolta nello stabilimento sito in Comune di Sarmato via Emilia Piacentina, 20;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **G.P.E. Generale Polistirolo Espanso S.r.l.**, (C. FISC. 00132970336) per l'attività di "produzione manufatti di polistirolo, commercio al minuto di manufatti di polistirolo espanso" svolta nello stabilimento sito in Comune di Sarmato via Emilia Piacentina, 20 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 costituito da acque di reflue reflue di dilavamento miscelate alle domestiche;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire, **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CAMINO UNIFICATO

Portata massima	40000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/gg
Durata massima annua	240	gg/anno
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Sostanze organiche volatili (esprese come C _{tot})	200	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 GENERATORE DI VAPORE

Portata massima	3000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12	h/gg
Durata massima annua	240	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E3 ACCOPPIAMENTO LASTRA CON GUAINA BITUMATA

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/gg
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	8 m

EMISSIONE N. E4 GENERATORE DI VAPORE – IN ALTERNATIVA A E2

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12 h/gg
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E5 PROFILATURA LASTRE DI POLISTIROLO

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/gg
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (esprese come C _{tot})	200 mg/Nm ³
--	------------------------

EMISSIONE N. E6 PROFILATURA LASTRE DI POLISTIROLO

Portata massima	25000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/gg
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (esprese come C _{tot})	200 mg/Nm ³
--	------------------------

- limiti per le emissioni E2 ed E4 si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano;
- sugli impianti di stampaggio blocchi di polistirolo espanso, ora convogliati alla emissione E1 dovranno essere dotati di dispositivo contatore per verificarne il tempo di funzionamento;
- camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo U.N.I.CHIM. M.U.422 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** e ove, non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-I per la determinazione del **materiale particolare**;
 - UNI EN 12619 o 13526 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come C_{tot};
- la durata dei campionamenti per la misura del **materiale particolare** deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- controlli ad E1, E5 ed E6 dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento ed avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti;
- la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo

competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

- i) ogni variazione sostanziale dell'impiego di materie prime per verniciatura dovrà essere preventivamente comunicato, unitamente alle schede di sicurezza dei prodotti stessi, all'Arpae nodo di Piacenza ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza;
3. di **stabilire, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di prelievo fiscale dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
 4. di **impartire, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali**, le seguenti prescrizioni:
 - a) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - d) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi "*al serbatoio di accumulo del refluo O.I. con scarico controllato*" o avaria alle condotte fognarie interne, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Sarmato, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - e) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Sarmato, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento/depurazione rispetto a quanto agli atti;
 5. **di fare salvo** che qualsiasi rifiuto proveniente dalla manutenzione/pulizia delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 6. **di dare atto** che:
 - il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Sarmato sulla base del presente atto - sostituisce le autorizzazioni allo scarico ed alle emissioni in atmosfera i cui estremi sono riportati nelle premesse del presente atto;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.